

COMUNICATO STAMPA

Soggetti Ires in liquidazione L'ultimo periodo salta la dichiarazione provvisoria

Le società in liquidazione, per le quali l'operazione dura più anni, non devono presentare il modello Unico con i conteggi provvisori del periodo di chiusura della procedura, ma soltanto la dichiarazione riepilogativa con il calcolo definitivo dell'Ires. Per quanto riguarda l'Irap e l'Iva, invece, l'Agenzia evidenzia che ogni periodo d'imposta successivo a quello di messa in liquidazione viene considerato autonomamente e da dichiarare, quindi, in via definitiva.

È questo il principale chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 66/E, pubblicata oggi, che scioglie i dubbi di una società sugli obblighi dichiarativi e di versamento in caso di liquidazione infraquinquennale.

In particolare, la risoluzione spiega che, in caso di liquidazione di una società che si è protratta oltre il periodo d'imposta in cui è iniziata (per un periodo massimo di cinque anni), il reddito ai fini Ires va determinato provvisoriamente per ciascun esercizio intermedio, e poi eventualmente conguagliato in base al bilancio finale.

Trattamento diverso, invece, è riservato all'anno in cui si conclude la liquidazione. Quest'ultimo non costituisce un "autonomo periodo d'imposta successivo" e quindi non è richiesta una dichiarazione di liquidazione provvisoria.

La società, infatti, deve presentare, entro i nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione, la sola dichiarazione riepilogativa ai fini Ires, redatta in base al bilancio finale, che riguarda l'intero periodo.

Il testo della risoluzione n. 66/E è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 6 luglio 2010